



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Palermo*  
*Circonscrizione dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese – Ente Pubblico non economico*

*Incontro formativo tirocinanti del 15.04.2014*

# **IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**


**Prof. Costantino Pillitteri**

# LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

è un organo della giurisdizione tributaria che ha la funzione di risolvere le controversie venutesi a creare tra i contribuenti e il fisco

# GRADI DI GIUDIZIO

➤ La giurisdizione tributaria è esercitata dalle:



# **LE REGOLE del PROCESSO DAVANTI alla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE**

## **ELEMENTI ESSENZIALI del RICORSO**

# OGGETTO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli:

- Regionali, Provinciali e Comunali;
- Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale;
- Sovrimposte;
- Addizionali;
- Sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari;
- Gli interessi ed ogni altro accessorio;

# ATTI IMPUGNABILI

Il ricorso può essere proposto avverso:

- Avviso di accertamento;
- Avviso di liquidazione;
- Provvedimento che irroga le sanzioni;
- Ruolo e la cartella di pagamento;
- Avviso di mora;

# Il ricorso deve indicare, a pena di inammissibilità:



**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA adita:**  
cioè l'organo giurisdizionale cui si chiede la valutazione della controversia e la decisione;

**IL RICORRENTE e suo legale rappresentante:**  
con le relative specificazioni (la mancanza del codice fiscale comporterà l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ma non l'inammissibilità);

**IL RESISTENTE:**  
Ufficio finanziario, Ente territoriale locale (Comune, Provincia e Regione), Agente della riscossione;

**L' ATTO IMPUGNATO**  
(avviso di accertamento, di rettifica, di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni amministrative ecc.);

**L' OGGETTO della DOMANDA:**  
Annullamento totale o parziale delle pretese impositive contenute nell'atto impugnato e/o dichiarazione di nullità dello stesso;

**I MOTIVI**  
per cui si ritiene di aver diritto all'accoglimento della domanda;

**e deve recare la:**

*(come regola)*

**LA SOTTOSCRIZIONE**

del difensore munito di procura (firmata dal ricorrente e autenticata dal difensore stesso) in calce o a margine del ricorso;

*(come eccezione)*

**LA SOTTOSCRIZIONE**

dello stesso ricorrente: solo per le controversie di valore inferiore a € 2.582,28, o se il ricorrente è abilitato alla difesa tecnica.

**N.B:** La **SOTTOSCRIZIONE** va apposta su tutti gli esemplari (**originale e copie**) del ricorso.

# Il ricorso deve inoltre indicare (ancorché non a pena di inammissibilità):



## **IL CODICE FISCALE:**

- **del ricorrente**, la cui omissione è punita con l'aumento del 50% del Contributo unificato dovuto (art. 13, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002);
- **del difensore**, la cui omissione è punita con la sanzione pecuniaria da € 103,00 a € 2.065,00 (art. 20, D.Lgs. 473/1997);

## **NUMERO di FAX del difensore,**

la cui omissione è punita con l'aumento del 50% del Contributo unificato dovuto (art. 13, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002);

## **L' INDIRIZZO di Posta elettronica certificata (P.E.C.)**

- **per i ricorrenti** obbligati alla sua attivazione (società di capitali, ecc.), la cui omissione non comporta però alcuna conseguenza negativa per i trasgressori;
- **del difensore**, la cui omissione è punita con l'aumento del 50% del Contributo unificato dovuto (art. 13, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002);

## **LA DICHIARAZIONE di VALORE della controversia**

(determinato in base ai criteri indicati nell'art. 12 del D.Lgs. 546/1992), la cui omissione comporta l'applicazione del Contributo unificato nella misura massima di € 1.500 (art. 13, comma 6, D.P.R. 115/2002).

# MODALITÀ di PROPOSIZIONE del RICORSO

- ❖ Non va più **redatto in carta da bollo**, essendo i ricorsi notificati a partire dal 7 Luglio 2011 assoggettati al Contributo unificato;
- ❖ Va **intestato** alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente;
- ❖ Viene **trasmesso** alla controparte resistente (Ufficio finanziario, Ente locale, Agente della riscossione):
  - con **spedizione** (alla controparte) **dell'originale** a mezzo posta in **plico senza busta raccomandato A.R.**;
  - o con **consegna diretta dell'originale all'Ufficio finanziario o all'Ente locale**, che rilascia ricevuta su un documento separato intestato al consegnatario (o sulla copia del ricorso in carta semplice). (N.B.: **non è ammessa la consegna diretta del ricorso all'Agente della riscossione**);
  - mediante **notifica** della **copia** (conforme all'originale) del **ricorso** a mezzo di Ufficiale Giudiziario, che rilascia «relata di notifica» **sull'originale**; il quale viene restituito al difensore del ricorrente (o, nei casi di ricorso diretto del ricorrente, a quest'ultimo).

# TERMINI per la PROPOSIZIONE del RICORSO

- Il ricorso deve essere spedito o consegnato o notificato entro **60 giorni dalla data di notificazione** dell'atto impugnato (termine perentorio).
- Nel caso che esso riguardi la **restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie**, interessi o altri accessori non dovuti:




## Presupposto del ricorso

è la previa istanza di restituzione inoltrata, all'Ufficio competente nei termini di decadenza (per i versamenti diretti entro 48 mesi);

Il ricorso va proposto entro 60 giorni dal rifiuto dell'Ufficio o decorsi 90 giorni (cioè dopo la formazione del cd. **silenzio-rifiuto**) ed entro il termine di prescrizione decennale.

# TERMINI per la COSTITUZIONE in GIUDIZIO del RICORRENTE

- Il ricorrente si **costituisce in giudizio** depositando (o, con qualche rischio, anche spedendo), entro **30 giorni dalla proposizione del ricorso**, a pena di inammissibilità, presso la Segreteria della Commissione Tributaria adita:




**la copia** del ricorso, se la proposizione è avvenuta a mezzo posta o mediante consegna diretta; con la precisazione che tale copia (destinata alla Commissione) deve essere dichiarata conforme con quella spedita o consegnata alla controparte. La **dichiarazione di conformità** della copia depositata va apposta in **calce** alla copia del ricorso e sottoscritta dal **difensore incaricato** (o dal ricorrente, se si è difeso personalmente).


**l'originale** del ricorso, **se la notificazione della copia** è avvenuta a **mezzo di Ufficiale giudiziario**.

# DEPOSITO DEL FASCICOLO

- Il cui frontespizio riporta la **Commissione adita**, i dati del ricorrente, del difensore incaricato, della controparte, l'oggetto della controversia e l'indice del contenuto.
- Il difensore del ricorrente (o, nei casi di difesa diretta, lo stesso ricorrente) deve **depositare** o spedire in Segreteria, insieme con il ricorso, il proprio fascicolo, comprendente:




# DEPOSITO DEL FASCICOLO



**5. Nel caso in cui ci si sia avvalsi dell'Ufficiale giudiziario,**

↓  
la «relata» che attesta l'avvenuta notificazione del ricorso,



**6. inoltre il deposito della nota di iscrizione a ruolo (art. 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992), in sostituzione della cd. «nota di deposito» la cui presentazione era stata prevista e disciplinata nella Circolare Dipartimento Politiche Fiscali n. 7297 dell'1.2.2006**

# DEPOSITO DOCUMENTI, MEMORIE ILLUSTRATIVE, ISTANZA PUBBLICA UDIENZA e BREVI REPLICHE

- Le parti possono depositare presso la Segreteria della Commissione Tributaria in **originale** e in tante **copie** quante sono le **altre parti**:

• **documenti** fino a **20 «giorni liberi»** prima della data di trattazione della controversia in pubblica udienza;

• **memorie illustrative** fino a **10 «giorni liberi»** prima della data di trattazione in pubblica udienza;

• **brevi repliche** fino a **5 «giorni liberi»** prima della trattazione in **Camera di consiglio.**

# L'ISTANZA DI PUBBLICA UDIENZA

- va depositata entro **10 «giorni liberi»** prima della data per la trattazione; **nello stesso termine** va notificata alle altre parti costituite (Ufficio finanziario, Comune, Agente della riscossione, ecc.).

- **DOCUMENTI NON CONOSCIUTI:**

**presentati dalla controparte o per ordine della Commissione:** è l'unico caso in cui è ammessa l'integrazione dei motivi esposti nel ricorso introduttivo; tale facoltà va esercitata **entro 60 giorni** da quando la parte ha avuto notizia del deposito di nuovi documenti, prima che sia stata fissata la trattazione o l'udienza (se già fissata si può chiedere il rinvio).


- **UDIENZA - AVVISO di TRATTAZIONE:**

la Segreteria della Commissione deve dare **comunicazione** - alle **parti in giudizio** della **data di trattazione** della controversia; tale comunicazione deve essere fatta **almeno 30 giorni liberi** prima della **data dell'udienza**.

# **LE REGOLE per il COMPUTO dei TERMINI PROCESSUALI**

# COMPUTO DEI TERMINI


Per il computo dei termini valgono le **regole** contenute nell'art. **155 c.p.c.** integrate da quelle previste nell'art. **2963 c.c.:**



nel conteggio dei termini a **giorni**, si esclude il giorno iniziale (*dies a quo*) e si comprende il giorno finale (*dies ad quem*).


# Ma se il termine viene a scadere in un giorno festivo o di sabato:

1. In caso di **presentazione del ricorso o di costituzione in giudizio** del ricorrente



la scadenza del termine è **prorogata al primo giorno successivo non festivo;**

2. In caso di presentazione di **documenti e memorie illustrative**, dato che il computo del termine va fatto «a ritroso»,



la scadenza del termine è **anticipata al primo giorno precedente non festivo.**

# GIORNI LIBERI:

- Per il computo dei «**giorni liberi**», a differenza dei termini normali, non va considerato né il giorno iniziale (*dies a quo*), né il **giorno finale** (*dies ad quem*).

*ES: Se la data di trattazione è fissata per lunedì 25 marzo 2013, il termine di scadenza per il deposito delle memorie sarà giovedì 14 marzo 2013, mentre per il deposito dei documenti il termine scade lunedì 4 marzo 2013.*

- Se però il termine (iniziale o) finale cade in un giorno festivo (sabato, domenica o festività riconosciute) allora si deve conteggiare un giorno (o due) in più.

*ES: Se la data di trattazione è giovedì 28 marzo 2013, il termine per il deposito della memoria scade venerdì 15 marzo 2013 (dato che il 17 marzo è una Domenica e non rileva neanche il giorno precedente, cioè il 16 che è un sabato).*

# PERIODO FERIALE:

- Tutti i **termini** processuali subiscono una sospensione dal 1° Agosto al 15 settembre di ogni anno, in applicazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, il cui art 1 recita:

*“il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di **sospensione**. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del detto periodo”.*



Ne deriva che il periodo di **46 giorni** (che va dal 1° Agosto al 15 Settembre) di ogni anno viene **escluso** dal computo dei giorni utili.

# **CALCOLO DEI GIORNI, IN PARTICOLARE:**

# a) PROPOSIZIONE del RICORSO:

Se l'ultimo giorno utile per proporre il ricorso (60° giorno) cade nel periodo feriale (1.8 – 15,9):



ai fini del computo del 60 gg., si somma il periodo utilmente decorso **prima dell' 1.8** con quello **successivo al 15.9;**

Se il primo giorno utile per proporre il ricorso (cioè il giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato) cade nel periodo feriale (1.8 - 15.9)



il computo dei 60 gg. utili per la proposizione de ricorso **inizierà** con il **16.9** compreso.

## **b) COSTITUZIONE in GIUDIZIO del RICORRENTE**

Se l'ultimo giorno utile per costituirsi in giudizio (30° giorno) **cade nel periodo feriale** (1.8 - 15.9) ai fini del **compimento dei 30 giorni**



**Si somma il periodo utilmente decorso prima dell'1.8 con quello successivo al 15.9;**

**Se il primo giorno utile per costituirsi in giudizio** (cioè il giorno successivo alla proposizione del ricorso) **cade nel periodo feriale** (1.8 - 15.9)



Il computo dei 30 gg. utili per la costituzione in giudizio del ricorrente **inizierà con il 16.9** (da computare).

## c) DEPOSITO di DOCUMENTI e MEMORIE ILLUSTRATIVE:

- Anche in questo caso, pur dovendo effettuare il **computo a ritroso dei giorni liberi**, occorre tener **presente** sia il **periodo** che il giorno festivo (cui viene equiparato il sabato).

***Ad es.:** se la data di trattazione è fissata per martedì 17 settembre 2013, il termine per il deposito delle memorie è lunedì 22 luglio 2013 (46 giorni periodo feriale più 10 giorni liberi) e per il deposito dei documenti è Venerdì 12 Luglio 2013 (46 giorni periodo feriale, più 20 giorni. Liberi).*

## d) UDIENZA - AVVISO di TRATTAZIONE:

- fra la **ricezione della comunicazione e l'udienza di trattazione** devono intercorrere almeno **30 giorni «liberi»** (tenendo conto anche della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale);

***Ad es.:** se la data di trattazione è stata fissata per il 16 Settembre, l'avviso di trattazione deve essere comunicato dalla Segreteria entro il 10 Luglio, al fine di consentire alle parti di depositare documenti e memorie, rispettivamente, entro i **20 e 10 giorni liberi** anteriori alla data di trattazione.*

Anche in questo caso si deve tener conto del periodo feriale, per cui:

***Ad es:** l'udienza è fissata per il 16 settembre, il deposito di documenti E memorie va effettuato rispettivamente entro l' 11 luglio e il 21 luglio (ipotizzando sempre giorni «feriali»; in caso contrario, il primo giorno feriale che si incontra procedendo «a ritroso»).*

## e) ACCERTAMENTO con ADESIONE

- anche in questo caso vale il periodo di sospensione feriale.

I 90 giorni decorrono dal giorno in cui è stata **depositata l'istanza** presso l'ufficio e possono sommarsi con i giorni di sospensione dovuti al periodo feriale (cfr. C.M. 8.8.1997, n. 235/E, nonché C.M. 17.6.1999, n. 133/E).

Non vale, invece, il periodo feriale per le <<**osservazioni e richieste**>> che il contribuente ha facoltà di presentare ex art.12 della L. 212/2000 (sullo Statuto dei diritti del contribuente) nei sessanta giorni successivi alla data di consegna del PVC.

In quanto non si tratta di termini processuali, i giorni di Agosto e Settembre rilevano, per cui, a seguito di un PVC consegnato il 20 Luglio 2012, il contribuente può presentare le predette <<osservazioni e richieste>> entro il 18 Settembre.

# FAC-SIMILE RICORSO CON ISTANZA

Allegato alla circolare del 19 marzo 2012, n. 9/E

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ...

## RICORSO CON ISTANZA

ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

proposto dal Sig. \_\_\_\_\_

(riportare dati identificativi, domicilio fiscale, C.F., PEC, difensore  
eventualmente nominato con relativi C.F. e PEC, domicilio eletto, ecc.)

### contro

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di \_\_\_\_\_,

con sede in \_\_\_\_\_, in persona del Direttore *pro tempore*,

### in relazione

a ... (avviso di accertamento, iscrizione a ruolo, diniego di rimborso, ecc.)

n. \_\_\_\_\_ notificato in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, emesso dall'Agenzia

delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di \_\_\_\_\_

per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati

### FATTO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### MOTIVI

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per tutti questi motivi,

### CHIEDE

a codesta Commissione tributaria provinciale, di voler \_\_\_\_\_

Si dichiara che il valore della presente lite, ai fini del contributo

Il sottoscritto Sig.

delega a rappresentarlo e difenderlo, in ogni fase e grado di giudizio il prof. Pillitteri Costantino unitamente e disgiuntamente alla dott.ssa Pillitteri Valentina, conferendogli ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di proporre reclamo ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs 546/1992, di farsi sostituire in udienza, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, di rinunciare al ricorso e agli atti.

Elegge domicilio del primo, anche per le notificazioni relative al procedimento di reclamo, presso lo Studio del difensore, sito in Palermo, Via Houel n.5.  
Palermo li .....

Firma del delegante

.....

E' autentica

unificato di cui al DPR n. 115/02, è di \_\_\_\_\_ euro.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma

\*\*\*\*

**ISTANZA**

**ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92**

Il contribuente, Sig. \_\_\_\_\_, come prima rappresentato, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati

**CHIEDE**

che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di \_\_\_\_\_, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione tributaria provinciale, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Valore ai fini dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92: \_\_\_\_\_ euro.

*[segue parte eventuale]*

Formula altresì **proposta di mediazione** fondata sui seguenti

**MOTIVI**

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

Per quanto motivato, la pretesa verrebbe ad essere così rideterminata:

Imposta: euro \_\_\_\_\_;

Interessi: euro \_\_\_\_\_;

Sanzioni: euro \_\_\_\_\_;

Comunica in ogni caso la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia.

Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indicano uno o più dei seguenti recapiti:

- via \_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_,

- PEC: \_\_\_\_\_,

- telefono \_\_\_\_\_,

- fax \_\_\_\_\_,

- posta elettronica ordinaria: \_\_\_\_\_.

Si allegano i seguenti documenti, richiamati nel ricorso:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**GRAZIE DELL'ATTENZIONE**